**PROVINCIA DI LIVORNO**

**SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI**

**DISPOSIZIONE N. 2686 / 2026**

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO DI UTENZA A TUBAZIONE DI GAS METANO ATTRAVERSO LA S.P. N. 15 <DELLA CAMMINATA> AL KM. 2,970 EXT (BIBBONA).
ISTANZA REGISTRATA DA QUESTO ENTE CON PROT. N. 18174 DEL 13.08.2026.

Imposta di bollo assolta con marche allegate alle istanze

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscritta Ing. Irene Mazzanti, anche in veste di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, giusta nomina dirigenziale n. 50/2024;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26 del 06.02.2024, con cui sono stati modificati la macrostruttura e il funzionigramma dell'Ente, attribuendo le competenze oggetto della presente disposizione al Servizio Ambiente e Concessioni e nel cui funzionigramma sono descritte le attività riconducibili al Settore Tecnico;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Presidente n. 52 del 10/05/2023;

RICHIAMATI:

° la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 6 del 01/07/2021;

° l'art. 109 comma 2) del D. Lgs. n. 267 del 2000;

° lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23/05/2016 e s.m.i.;

° il Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 03/05/2021 (denominato "Regolamento Provinciale per il Canone Unico");

CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative:

°l’art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e gli articoli 65, 66 e 67 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992), che disciplinano in generale gli attraversamenti e l’uso della sede stradale con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di comunicazione aeree e sotterranee, gasdotti ed altri impianti od opere interessanti la sede stradale;

°l’art. 49 comma 1) del suddetto Regolamento Provinciale n. 7 del 03.05.2021, che recita: “Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità...il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari ad Euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell’ambito territoriale provinciale. In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore ad Euro 800,00”;

°l’art. 46 comma 5) lettera b) del suddetto Regolamento Provinciale, che recita: “per le occupazioni temporanee il canone è determinato come segue: tariffa base per coefficiente valore economico strada per coefficiente specifica attività per metri quadrati o lineari per giorni di occupazione”;

ATTESO CHE, stante tutto quanto sopra richiamato, in qualità di Responsabile del Servizio suddetto, risulta essere competente al rilascio degli atti di concessione/nulla osta con occupazione del suolo per posa di manufatti o esecuzione di lavori lungo o in vista dei tratti di strade provinciali;

ACQUISITA l’istanza Prot. IG 116074766 – Richiesta Permesso n. 921D del 12.08.2026, registrata da questo Ente il successivo 13.08.2026 con il Prot. n. 18174, con la quale la società interessata chiede a questo Ente il rilascio della concessione dell’occupazione di sottosuolo provinciale per la realizzazione di allacciamento di utenza a tubazione di gas metano attraverso la S.P. n. 15 <della Camminata> al Km. 2,970 extraurbano, nel comune di Bibbona;

VISTO E CONFERMATO il parere tecnico conseguente alla conclusione dell’istruttoria, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale – attestante la conformità degli interventi richiesti alla normativa sopra richiamata, sia per le caratteristiche che per l’ubicazione prevista;

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi fra l’istante e la sottoscritta Responsabile;

RITENUTA pertanto dovuta, per tutto quanto sopra, l’emissione del provvedimento di propria competenza,

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

**DISPONE**

IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

per la durata di 29 anni dalla data del presente atto

alla Società ITALGAS RETI S.p.A. - U.T. Liguria Sud [dati conservati agli atti], dell'occupazione del sottosuolo provinciale per la realizzazione di allacciamento di utenza a tubazione di gas metano attraverso la S.P. n. 15 <della Camminata> al Km. 2,970 extraurbano, nel comune di Bibbona, **con le prescrizioni riportate nel parere tecnico allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale,** e nell'osservanza delle condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI FINALI

I lavori oggetto della presente concessione dovranno sempre essere condotti secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada e relativo Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in prossimità della testata di ogni cantiere dovrà essere apposto il pannello identificativo previsto dall'art. 30 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere od ostacolare il transito lungo la Strada Provinciale, nonché il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di raccolta.

Il corpo stradale, il piano viabile e le relative pertinenze interessate dai suddetti lavori dovranno essere prontamente ripristinati entro il termine di ogni giornata lavorativa. Qualora, per cause di forza maggiore, non fosse possibile eseguire i prescritti ripristini, la società concessionaria dovrà comunque garantire la transitabilità in sicurezza provvedendo alla delimitazione ed alla segnalazione dell'area di cantiere a norma di legge nonché al pilotaggio del traffico con l'obbligo della sorveglianza anche notturna.

La società concessionaria dovrà provvedere all'immediata pulizia della sede e delle pertinenze stradali, nonché al trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta.
Si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, nel rispetto degli elaborati presentati e a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito.

**La ditta esecutrice, prima di iniziare i lavori, è tenuta ad accertarsi dell'eventuale presenza di condutture sotterranee** (cavi telefonici, cavi elettrici, fibre ottiche, tubazioni di acqua, gas, etc.); eventuali danni saranno a carico della società concessionaria.

**Dopo la ricezione del presente atto,** per l'esecuzione dei lavori la società concessionaria dovrà **richiedere, con almeno 10 giorni di anticipo, l'ordinanza** per la limitazione del transito – citando numero e data della presente concessione – all'indirizzo mail **<ordinanze@provincia.livorno.it>,** ai fini della realizzazione degli interventi autorizzati.

Contemporaneamente alla richiesta di ordinanza, **la data di inizio dei lavori dovrà**

**essere comunicata a questo Ufficio tramite PEC** all'indirizzo: **<provincia.livorno@postacert.toscana.it>** all'attenzione del Geometra Ranieri Gracci (reperibile al n° telefonico 0586 – 257224) e della Geometra Claudia Giorgi (reperibile al n° telefonico 0586 – 257276) e contemporaneamente agli indirizzi e-mail dei suddetti dipendenti: **<r.gracci@provincia.livorno.it>** e **<c.giorgi@provincia.livorno.it>.**

La presente concessione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni da parte di altri Enti.

Questa Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 5 del Codice della Strada, può revocare o modificare in qualsiasi momento la presente concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

In entrambi i casi, la società concessionaria dovrà eseguire sul corpo stradale ed a sue spese tutte le opere che si renderanno necessarie per eliminare ogni soggezione derivante dalla presente concessione. In caso di inadempienza, l'ufficio stesso provvederà direttamente al ripristino della situazione preesistente con addebito alla società stessa nei termini di legge.

**Gli effetti della concessione sono decaduti nel caso in cui i lavori non venissero eseguiti entro un anno a decorrere dalla data del presente atto.**

In caso di passaggio di proprietà delle opere a cui la concessione si riferisce, la società concessionaria dovrà farne denuncia all'Amministrazione, fermi restando tutti gli obblighi contratti con il presente atto sino a voltura ottenuta. La società è tenuta a dare comunicazione entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del passaggio suddetto. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del presente atto, la società concessionaria è tenuta ad informare la Provincia documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di duplicato.

Le variazioni di recapiti della società concessionaria dovranno essere, altresì, immediatamente comunicate alla Provincia.

La società concessionaria è tenuta ad inoltrare domanda di rinnovo della presente concessione almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa.

La società concessionaria è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo e dei beni pubblici al termine della presente concessione, qualora quest'ultima non sia rinnovata. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Provinciale provvederà a quanto sopra con addebito delle spese alla società stessa.

I lavori autorizzati sono quelli descritti nei documenti progettuali approvati da questo Ente.
Sarà cura del Concessionario accertare preventivamente la presenza di altri servizi, progetti o programmi di intervento nel tratto in oggetto presso Ditte, Amministrazioni od Enti.

La presente concessione non deve arrecare pregiudizio ai diritti di terzi. L'Amministrazione Provinciale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione concessa con il presente atto.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, la società concessionaria dovrà in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Codice della Strada.

Il presente atto, o copia dello stesso, dovrà essere mantenuto costantemente sul luogo dei lavori ed essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'Amministrazione, della Polizia Stradale o di altri organi di controllo.

Per quanto esplicitato nella parte narrativa del presente atto, la concessione è soggetta sia al **canone annuale per l'occupazione permanente** del suolo pubblico, che al **canone per l'occupazione temporanea** dello stesso, per l'esecuzione dei lavori con l'installazione del cantiere mobile.

Il **canone temporaneo**, ai sensi delle tariffe contenute nel suddetto Regolamento Provinciale sul Canone Unico, è stato calcolato come segue:

Euro 0,60 x 15 mq x 2 giorni x coeff. categ strada 5 x coeff. tipologia occupazione 0,50= **Euro 45, 00 (quarantacinque/00)** ed è **a carico della ditta esecutrice dei lavori**.

Esso è stato versato prima del rilascio del presente atto.

Sono a carico della società concessionaria le spese del presente atto per gli oneri istruttori e l'imposta di bollo (regolarmente versati).

Sono tassativamente vietati la sub-concessione o il trasferimento a terzi della presente concessione in mancanza di richiesta specifica di voltura/subingresso dalla società concessionaria ad altro subentrante.

La presente determinazione è rilasciata fatte salve eventuali verifiche tecniche in materia di vincolo idrogeologico in base alla normativa vigente.

**La società concessionaria accetta tutte le condizioni e prescrizioni impartite da questa Amministrazione**: **la loro violazione od ogni altro inadempimento comporteranno la revoca della presente concessione.**

Il presente atto viene iscritto nel registro delle disposizioni dirigenziali dell'Amministrazione Provinciale, trasmesso alla società concessionaria, pubblicato sull'Albo On Line dell'Amministrazione stessa e nelle forme di legge.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

Si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 20/10/2026

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
AMBIENTE E CONCESSIONI
MAZZANTI IRENE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)